STATUTO

Associazione QUALISTEELCOAT ITALIA

Art.1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione denominata "QUALISTEELCOAT ITALIA" in sigla "QSC Italia".
L'Associazione ha sede nel Comune di CAMERI (Provincia di NOVARA), in Strada Privata C. Ragni e F. Meloni 13/15.
Il trasferimento della sede in Comune diverso, comunque sempre in Provincia di NOVARA, compete agli Associati riuniti in assemblea.
Il domicilio degli Associati, per ogni rapporto con l'Associazione, è quello indicato nel libro soci.
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art.2 - SCOPO

L'Associazione QUALISTEELCOAT ITALIA in qualità di associazione autonoma e apolitica, opera senza scopo di lucro e si propone di:

- opera a livello nazionale ed internazionale nel comparto della verniciatura a polveri e/o a liquido dei materiali ferrosi promuovendo la diffusione della cultura sulle tecniche di protezione anticorrosiva del substrato metallico nei diversi ambienti atmosferici, ai fini di perseguire il costante miglioramento qualitativo dei processi e dei prodotti realizzati dai propri Soci;
- occuparsi, nell'interesse e per conto dei soci, dei problemi e delle attività in genere inerenti l'industria di verniciatura dell'acciaio e dell'acciaio zincato con prodotti vernicianti a polvere e/o a liquido e dei relativi pretrattamenti meccanici e/o chimici;
- svolgere attività tendenti a favorire i rapporti tra produttori, distributori ed utilizzatori che operano nello stesso comparto e che hanno interessi e finalità equivalenti;
- assicurare rapporti con Istituti, Organizzazioni, Enti ed Associazioni che operano nel medesimo campo di attività sia a livello nazionale che internazionale allo scopo di ottenere il reciproco riconoscimento delle predette certificazioni;
- tutelare gli interessi di carattere generale e particolare dei soci collaborando con detti enti;

Per realizzare tale scopo l'Associazione può aderire ad altre associazioni nazionali ed internazionali, gruppi, organizzazioni e simili aventi interessi e finalità equivalenti; analogamente, Enti di tale natura possono aderire all'Associazione con modalità da stabilire, sulla base di definite modalità di garanzia e affidabilità**.**
L'Associazione, inoltre, promuove lo studio di problemi scientifici e tecnico-applicativi, favorendo la partecipazione di tutte le imprese associate ed organizzando programmi di ricerca mirati.
L'Associazione può promuovere e organizzare, anche con altre società, organizzazioni, associazioni, enti e organismi, campagne promozionali, congressi, convegni, corsi, costituire gruppi di lavoro, promuovere ogni altra iniziativa nell'ambito delle pubbliche relazioni atte al raggiungimento dello scopo associativo.

Art.3 – ATTIVITA'

Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione può dotarsi di qualsivoglia materiale, strumento, attrezzatura e bene utile o necessario.
A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie agli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale.
Può anche stipulare accordi, contratti convenzioni, o realizzare altre forme di collegamento, partecipazione diretta o indiretta con enti pubblici e privati e Società pubbliche o private che possono consentire il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riguardo alla promozione di forme di coordinamento con istituzioni ed altre associazioni, società, enti e organismi, al fine di facilitare i rapporti reciproci e creare tutta una serie di sinergie.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art.4 – SOCI

I Soci di QUALISTEELCOAT ITALIA sono:

Soci Ordinari
Possono essere soci ordinari le Aziende con unità produttive sul territorio nazionale che gestiscono impianti di verniciatura a polveri e/o a liquido dei materiali ferrosi e che, avendo presentato domanda secondo le procedure previste dal presente statuto, siano state ammesse dal Consiglio Direttivo.

Soci Sostenitori
Possono essere soci Sostenitori le Aziende o gli Enti che forniscono gli impianti e/o i prodotti per i rivestimenti metallici, per i pretrattamenti chimici e/o meccanici e per la verniciatura a polveri e/o a liquido dei materiali ferrosi, ammessi dal Consiglio Direttivo dietro loro richiesta.

Soci Onorari
Possono essere ammessi dal Consiglio Direttivo, quali soci onorari, le Associazioni, Istituzioni o le persone fisiche che si sono particolarmente distinte in favore dell'Associazione o nei riguardi degli scopi statutari, e che vengono proposte dall'Assemblea.

Art. 5 – Procedura per l'ammissione a socio (ordinario o sostenitore)

I soggetti che intendano essere ammessi quali soci ordinari o sostenitori devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che delibera sulla base della coerenza dei requisiti in possesso dell'Azienda con gli scopi sociali. La presentazione della domanda di ammissione, firmata dal legale rappresentante del richiedente, comporta l'accettazione integrale e incondizionata del presente Statuto.
L'ammissione è condizionata al versamento, da parte del richiedente, della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Doveri dei soci

I soci **hanno l'obbligo:**

- osservare il presente Statuto**, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni, società e Associazioni alle quali l'Associazione aderisca;**
- versare regolarmente entro marzo, le quote sociali **fissate dal Consiglio Direttivo. Sono esentati dal versamento delle suddette quote i soci onorari;**
- **di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia d'ostacolo alle iniziative dell'Associazione.**

Art. 7 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- di partecipare **alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni degli organi sociali, contribuendo così attivamente alla vita dell'Associazione.** I soci onorari hanno diritto di partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto;
- **di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'Associazione nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;**
- **di prendere visione della relazione e del bilancio (preventivo e consuntivo) annuale di presentare agli organi sociali osservazioni o appunti riferentisi alla gestione sociale.**

Art. 8 - QUOTE SOCIALI

L'entità della quota sociale per i soci ordinari e sostenitori è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo (art. 17). I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale.

Art. 9 - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

L'impegno di adesione al QUALISTEELCOAT ITALIA è annuale e si intende tacitamente rinnovato - **se non interviene il recesso da parte del socio da effettuarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun esercizio.**

La comunicazione di recesso non è efficace per il socio che non è in regola col pagamento della quota sociale.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo (art. 17) nei confronti dei soci che abbiano perso i requisiti per rimanere tali e nei confronti dei soci che, per almeno due anni consecutivi, non abbiano versato la quota annuale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, quando il socio:

- **non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno, e delle delibere adottate dagli organi sociali;**
- **abbia una condotta morale o civile tale da renderlo non degno di appartenere all'Associazione;**
- **abbia arrecato gravi danni, anche morali alla Associazione, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;**
- sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi sociali.

L'esclusione diventa operante dal giorno di comunicazione della relativa delibera al socio e non dà diritto alla restituzione della quota sociale versata.

Art. 10 – Patrimonio e proventi

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle eccedenze attive della gestione normale, se non diversamente disposto dall'Assemblea dei soci;
- dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo da soci o da terzi a favore dell'Associazione e non destinate a specifici impieghi, se non diversamente disposto dall'Assemblea dei soci.

Durante la vita dell'Associazione, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.
Gli introiti dell'Associazione sono costituiti:

- dalle quote sociali;
- dagli interessi attivi;
- dagli altri introiti derivanti ad esempio da studi, consulenze ed iniziative quali corsi e convegni organizzati per la diffusione della coscienza normativa.

Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualità di socio, per qualunque motivo avvenga, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 11- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi del QUALISTEELCOAT ITALIA:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il Vice Presidente
- Il Segretario Generale
- Il Tesoriere

Art.12 - ASSEMBLEA - Composizione

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che all'atto della riunione Assembleare sono in regola con il pagamento delle quote sociali e risultano iscritti dal libro dei soci.
L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

Art.13 - ASSEMBLEA - Compiti

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
b) approvare la relazione annuale sull'attività e il bilancio annuale presentati dal Consiglio Direttivo, nonché stabilire la destinazione di eventuali avanzi di gestione;
c) deliberare sulle proposte del Consiglio Direttivo di esclusione dei soci;
d) deliberare in merito a qualsiasi problema che venga proposto dal Consiglio Direttivo o posto all'ordine del giorno su richiesta dei suoi membri;
e) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto (Art. ~~25~~ 24);
f) deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione (Art. ~~26~~ 25);
g) nominare uno o più liquidatori (Art. 25).

Art. 14 – Assemblea – Facoltà di delega

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, in Assemblea, da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di una delega. La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, è subordinata, con esclusione dei soci onorari, all'avvenuto versamento della quota sociale annuale.

Art. 15 – Assemblea – Convocazione e validità delle riunioni

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
I Soci Ordinari e Sostenitori che facciano domanda di convocazione dell'Assemblea, dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, le modalità di convocazione (in presenza o a distanza), il giorno e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione da indirsi almeno un'ora dopo la prima; l'avviso deve essere inviato ai soci per iscritto all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal singolo associato al momento della sua adesione o successivamente modificato con comunicazione formale, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dal presente statuto.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi di tutti i soci aventi diritto al voto.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente convocata in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Essa delibera con la maggioranza qualificata di almeno i tre quarti del totale dei voti presenti o rappresentati, eccettuata la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti o rappresentati.
Le votazioni si fanno per alzata di mano, prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richiede, si procede per appello nominale o a scrutinio segreto.
Le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo si fanno a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea approvi, a maggioranza dei presenti, di procedere per voto palese.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Per le convocazioni a distanza occorre adottare dei sistemi di videoconferenza che consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno per l'intera durata della riunione senza discriminazione alcuna e di esercitare il diritto di voto simultaneo, quando richiesto. Nei casi in cui le votazioni avvengano a scrutinio segreto, ciascun socio partecipante alla riunione potrà esprimere la propria preferenza per via telematica durante la riunione stessa, tramite e-mail indirizzata alla segreteria dell'Associazione.

Art. 16 – Consiglio Direttivo - Composizione

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti ufficiali dei Soci ed è composto dal Presidente dell'Associazione e fino a sei (6) Consiglieri rappresentanti di Aziende iscritte come soci ordinari (massimo 4) e rappresentanti di Aziende iscritte come soci sostenitori (massimo 2). Le candidature per la carica di consigliere devono pervenire alla segreteria dell'Associazione per e-mail, al più tardi sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea Generale che nomina il Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il nuovo Consiglio Direttivo diventa operativo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua nomina ed il mandato dura tre anni, fino al 31 dicembre del 3° anno.

Art. 17 – Consiglio Direttivo - Compiti

Il Consiglio Direttivo: è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Associazione. Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o dello Statuto, siano espressamente riservati all'Assemblea. Tra l'altro spetta ad esso:

a) convocare l'Assemblea dei soci e ad attuarne le delibere;
b) nominare il Segretario Generale;
c) nominare fra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente;
d) nominare i Gruppi di Lavoro ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali per l'elaborazione di studi su temi specifici;
e) promuovere ogni iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;
f) predisporre la relazione ed il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
g) stabilire le quote associative annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
h) comunicare la motivazione della nomina dei Soci Onorari;
i) sottoporre e motivare all'Assemblea provvedimenti e sanzioni nei confronti dei Soci;
j) deliberare sull'ammissione e sulla decadenza dei soci
k) informare periodicamente l'Assemblea del lavoro svolto in attuazione dei programmi approvati;
l) proporre all'Assemblea le modifiche statutarie;
m) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario.

Art. 18 – Consiglio Direttivo – Facoltà di delega

Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto e può avvalersi di una sola delega di un altro consigliere assente, appartenente alla sua stessa categoria

Art. 19 – Consiglio Direttivo – Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà opportuno e quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica certificata con prova del ricevimento da recapitarsi non meno di due giorni prima della riunione e nei casi urgenti a mezzo telefono.

Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente.
Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso verrà sostituito dal primo non eletto e così via. Nel caso si esaurisca tale possibilità o la persona non eletta non dia la propria disponibilità, il Consiglio provvederà a reintegrare i componenti mancanti per cooptazione, sottoponendo quindi la sua deliberazione alla ratifica della prima Assemblea utile. I Consiglieri cooptati, se ratificati, restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio nel quale sono stati cooptati. Se il numero dei Consiglieri si riduce di oltre la metà, si deve procedere alla convocazione dell'Assemblea per ricostituire il numero dei Consiglieri.
I membri del Consiglio Direttivo decadono dal loro mandato nelle seguenti tre circostanze:

- alla cessazione del Consiglio Direttivo del quale è venuto a far parte;
- dopo tre assenze consecutive e ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- non è più rappresentante ufficiale dell'Azienda associata.

In caso di dimissioni o scomparsa del Presidente e/o del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, previa integrazione del suo numero nel modo sopra indicato, eleggerà il nuovo Presidente e/o il Vice Presidente.

Art. 20 – Tesoriere

Al Tesoriere è affidata la cura delle attività finanziarie. Segue gli aspetti amministrativi, finanziari, contabili e fiscali dell'Associazione nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto.
Egli si occupa anche altresì della stesura dei verbali assembleari e del Consiglio Direttivo, nonché tenere aggiornato il libro soci.

Art. 21 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente (eletti con votazione a scrutinio segreto) nominati a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo, sono scelti nell'ambito del Consiglio stesso tra tutti i consiglieri rappresentanti di soci ordinari (ditte di verniciatura).
Il nuovo Presidente eletto parteciperà comunque, ancora prima dell'inizio del suo mandato, alle riunioni del Consiglio Direttivo affiancando il Presidente uscente. ~~Il~~
Il Presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.
Egli adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo Statuto.
Promuove e coordina l'attività di tutta l'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, dispone e indirizza l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e assembleari.
La firma del Presidente, apposta sotto la ragione sociale scritta, stampata o stampigliata, impegna validamente l'Associazione di fronte ai terzi senza necessità di ulteriori formalità.
In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice-Presidente.
In caso di urgenza, il Presidente può assumere, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire in occasione della prima riunione, per ratifica.

Art. 22 – Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo e agisce sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo curando, in nome e per conto dell'Associazione, funzioni di natura operativa nell'Amministrazione generale della stessa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione.

I compiti e responsabilità del Segretario Generale sono:

- Gestire dal punto di vista amministrativo l'associazione di concerto con il Presidente;
- Coordinare le attività di segreteria nelle riunioni organizzate dall'associazione;
- Redigere e conservare i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- Gestire la corrispondenza in entrata ed in uscita dall'Associazione;
- Gestire il Rinnovo delle cariche;
- Gestire le domande di ammissione a Socio.

Art. 23 – Gruppi di lavoro

Il Consiglio Direttivo può costituire dei Gruppi di lavoro ad hoc per l'elaborazione di studi su temi specifici.

Per ogni gruppo di lavoro viene designato un coordinatore.

I Gruppi di lavoro si sciolgono automaticamente all'ultimazione del compito loro affidato.

Art. 24 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai soci (Art. 13-h) (art. 21 c.c.).

Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci (art. 21 c.c.) **sia in prima che in seconda convocazione.**

Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori.

Con la cessazione dell'Associazione, gli eventuali residui attivi del fondo sociale saranno devoluti secondo le direttive impartite dall'Assemblea con preferenza a favore di altri enti, società o associazioni che operano con fini analoghi a quelli dell'associazione stessa.

Art. 26 - Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del diritto comune.

Art. 27 - Libri

L'associazione dovrà tenere nelle forme prescritte dalla legge, un libro soci, un libro dei verbali dell'Assemblea dei soci, un libro dei verbali del Consiglio Direttivo, le cui risultanze faranno fede nei confronti degli associati e versi i terzi.